




Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA
SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO
Ufficio II - Sanità animale ed anagrafi: profilassi
pianificate e zoonosi, anagrafi degli animali

Ministero della Salute

DGSA

0022786-P-22/12/2009



56678861

OGGETTO:

Ordinanza ministeriale contingibile e urgente del
26 novembre 2009 recante misure per prevenire
la diffusione della rabbia nelle Regioni del nord
est italiano. Validità periodo di vaccinazione -
Ulteriori chiarimenti.

Roma

Alle Regioni e Province Autonome
Assessorato alla Sanità
Servizi Veterinari
LORO SEDI

E. p.c.
Al CRN per la Rabbia c/o IZS delle Venezie
SEDE

Agli II.ZZ.SS.
LORO SEDI

Alla FNOVI
All'ANMVI
Al SIVEMP
Al SIVELP
LORO SEDI

Facendo seguito alla nota DGSA 21786/9 del 4 dicembre scorso ed in riferimento all'oggetto si forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla vaccinazione antirabbica precontagio.

L'art. 1, comma 1, dell'O.M. 26 novembre 2009 prevede l'obbligo di vaccinazione antirabbica precontagio di cani, gatti e furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nei territori interessati *almeno 21 giorni prima dell'arrivo e da non oltre 11 mesi*. Per quanto riguarda il periodo minimo di 21 giorni si fa presente che questo, in caso di prima vaccinazione, è il periodo necessario affinché dopo l'inoculazione del vaccino l'animale sviluppi l'immunità nei confronti della malattia. Infatti anche la decisione 2005/91/CE del 2 febbraio 2005 prevede che *“la vaccinazione antirabbica è considerata valida 21 giorni dopo la fine del protocollo di vaccinazione imposto dal fabbricante per la prima vaccinazione...”*

Viceversa qualora l'animale sia stato già vaccinato in precedenza e il richiamo venga effettuato nel corso della validità della vaccinazione precedente la validità del richiamo viene fatta decorrere direttamente dalla data di esecuzione del richiamo stesso. A tal proposito la medesima Decisione 2005/91/CE recita che il *“vaccino antirabbico va considerato valido a partire dalla data di nuova vaccinazione (richiamo), laddove il vaccino sia somministrato nel corso del periodo di validità indicato dal fabbricante di un vaccino precedente”*. In assenza di un certificato veterinario attestante la precedente vaccinazione la nuova vaccinazione dovrà essere considerata come *“vaccinazione primaria”* e la validità decorrerà a partire da 21 giorni dopo l'esecuzione della vaccinazione stessa.

Ringraziando per la cortese attenzione, si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaetana Kern